



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLEMILIA

## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Oggetto: **Rifiuto iscrizione atto di trasformazione in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata - Associazione Dilettantistica Sportiva di Equitazione La Torretta C.F. 92017450344**

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

#### VISTE

- la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 art. 8, “Registro delle Imprese” , che nella sua formulazione antecedente l’istituzione dell’ unico Conservatore, di fatto tutt’ora vigente recita “ *L’ufficio è retto da un Conservatore [...] nella persona del Segretario Generale ovvero di un Dirigente della Camera di Commercio*”;
- la Determinazione della Giunta Camerale n. 2 del 28/07/2023 di nomina del Conservatore del Registro delle Imprese nella persona del Dott. Alessandro Saguatti;
- la determinazione Presidenziale d’urgenza n. 4 del 12/07/2023 “Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell’Emilia – assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa”;
- la determinazione del Segretario Generale n. 1 del 13/07/2023 “Camera di Commercio, Industria artigianato e Agricoltura dell’Emilia: primi adempimenti urgenti e indifferibili”;
- il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, art. 11 “procedimento di iscrizione su domanda”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.”;

**PRESO IN ESAME** il modello S1 presentato in via telematica in data 15/04/2024 e successivo rinvio del 13/05/2024 prot. 44657/2024 relativo all’istanza di iscrizione dell’atto a ministero del Notaio Dott. Mario Dagues, rep. 14384 del 18/03/2024, portante la trasformazione eterogenea, ai sensi dell’art. 2500 octies del cod. civ., in società di capitali – società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata - dell’Associazione Dilettantistica Sportiva di Equitazione la Torretta c.f. n. 92017450344 ;

**LETTO** l’art. 2500 novies del cod. civ. 1° e 2° comma che dispone: “In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso”. “I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.....”;

**VERIFICATO** che l’Associazione individuata in oggetto, come precisato dallo Studio notarile che ha inviato la pratica, non risulta essere iscritta né al rea né in altro pubblico registro per cui, come previsto dal Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI), in mancanza di tale iscrizione, ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui agli articoli sopraccitati, il soggetto deve iscriversi al REA;

**DATO ATTO** che l’iscrizione al REA deve essere effettuata con l’apposita modulistica di cui alla circolare ministeriale del 6 maggio 2016 n. 3689/C rappresentata dal modello R;



**TENUTO CONTO** che a seguito della sospensione della pratica e della richiesta di regolarizzazione notificata con la modalità “gestione correzioni” nelle date del 18 e 19 aprile e successivamente in data 9 maggio c.a., lo studio notarile che ha inviato la pratica procedeva ad un rinvio della stessa con il modello R di cui alla circolare ministeriale sopraccitata, ai fini dell’iscrizione dell’Associazione al Rea;

**VERIFICATA** l’impossibilità tecnica di procedere all’iscrizione della pratica di cui al prot. individuato nelle premesse, in quanto il modello S1 originario, per la diversa finalità di iscrizione dei soggetti giuridici, non può essere associato al modello R;

**VERIFICATO** che in data 13/05/2024 è stata inviata un’ulteriore pratica, in corso di protocollazione, portante la richiesta di iscrizione dell’Associazione al Rea con la modulistica corretta;

**RICHIAMATO** l’art. 11, del D.P.R. 581/1995 che attribuisce all’ufficio Registro Imprese la verifica della completezza formale della documentazione e l’esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione;

**RITENUTO** conseguentemente che sussistono tutti i requisiti per adottare il provvedimento di rifiuto dell’iscrizione dell’atto di trasformazione dell’Associazione Dilettantistica Sportiva di Equitazione la Torretta in società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio Registro Imprese – Atti Societari, che a tal fine appone in calce la propria firma;

#### DETERMINA

1. di non accogliere per i motivi suddetti e a mente di quanto disposto dall’art. 11 del DPR 581/95 l’iscrizione della domanda di cui in premessa;
2. di comunicare all’impresa, presso il domicilio digitale indicato al punto 5 della Distinta Comunica relativa all’istanza presentata, il presente provvedimento, informando contestualmente che avverso lo stesso potrà essere presentato ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Parma entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell’art. 2189 del cod. civ.;
3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Camerale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
REGISTRO IMPRESE – ATTI SOCIETARI  
(Dott. Andrea Mazza)

IL CONSERVATORE DEL  
REGISTRO IMPRESE  
(Dott. Alessandro Saguatti)